

schede di lettura

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3194**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”

marzo 2012
n. 340/II



servizio studi del Senato



INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDA DI LETTURA	47
Articolo 1 <i>(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 2 <i>(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 3 <i>(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica dell'impatto della regolamentazione-VIR)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 4, commi 1-4-bis <i>(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 4, comma 5 <i>(Partecipazione ai giochi paralimpici 2012)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 5 <i>(Cambio di residenza in tempo reale)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 6 <i>(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 6-bis <i>(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 6-ter <i>(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)</i>	
Scheda di lettura.....	101

Articolo 7 <i>(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)</i>	Scheda di lettura.....	105
Articolo 8, commi 1-2 <i>(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive)</i>	Scheda di lettura.....	109
Articolo 8, commi 3 e 4 <i>(Equiparazione di titoli di studio e professionali e composizione della Commissione per l'esame di avvocato)</i>	Scheda di lettura.....	113
Articolo 9 <i>(Dichiarazione unica di conformità degli impianti)</i>	Scheda di lettura.....	117
Articolo 10 <i>(Parcheggi pertinenziali)</i>	Scheda di lettura.....	121
Articolo 11 <i>(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità)</i>	Scheda di lettura.....	125
Articolo 11-bis <i>(Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali)</i>	Scheda di lettura.....	141
Articolo 12 <i>(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali)</i>	Scheda di lettura.....	145
Articolo 12-bis <i>(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)</i>	Scheda di lettura.....	155
Articolo 13 <i>(Modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)</i>	Scheda di lettura.....	157

Articolo 14 <i>(Semplificazione dei controlli sulle imprese)</i>	Scheda di lettura.....	163
Articolo 15 <i>(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)</i>	Scheda di lettura.....	171
Articolo 16, commi 1-4 <i>(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali)</i>	Scheda di lettura.....	175
Articolo 16, commi 5 e 8 <i>(Verifica della fruizione di prestazioni sociali agevolate e recupero di prestazioni previdenziali non dovute)</i>	Scheda di lettura.....	187
Articolo 16, comma 6 <i>(Misure per lo scambio dei dati tra Amministrazioni)</i>	Scheda di lettura.....	195
Articolo 16, comma 6-bis <i>(Controllo sui percettori di trattamenti previdenziali)</i>	Scheda di lettura.....	197
Articolo 16, comma 7 <i>(Pagamenti con strumenti elettronici in sedi INPS)</i>	Scheda di lettura.....	199
Articolo 16, commi 9-10 <i>(Patrocinio nel contenzioso in materia di invalidità civile)</i>	Scheda di lettura.....	203
Articolo 17 <i>(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati)</i>	Scheda di lettura.....	205
Articolo 18 <i>(Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)</i>	Scheda di lettura.....	215
Articolo 19 <i>(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro)</i>	Scheda di lettura.....	221
Articolo 20 <i>(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)</i>	Scheda di lettura.....	225

Articolo 21 <i>(Responsabilità solidale negli appalti)</i>	Scheda di lettura.....	251
Articolo 22, comma 1 <i>(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE)</i>	Scheda di lettura.....	255
Articolo 22, commi 2-3 <i>(Norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali)</i>	Scheda di lettura.....	257
Articolo 23 <i>(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)</i>	Scheda di lettura.....	261
Articolo 24 <i>(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i>	Scheda di lettura.....	267
Articolo 25 <i>(Misure di semplificazione per le imprese agricole)</i>	Scheda di lettura.....	281
Articolo 26 <i>(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)</i>	Scheda di lettura.....	287
Articolo 27 <i>(Esercizio dell'attività di vendita diretta)</i>	Scheda di lettura.....	291
Articolo 28 <i>(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)</i>	Scheda di lettura.....	293
Articolo 29 <i>(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero)</i>	Scheda di lettura.....	297
Articolo 30 <i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)</i>	Scheda di lettura.....	301

Articolo 31 <i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)</i>	Scheda di lettura.....	309
Articolo 31-bis <i>(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI)</i>	Scheda di lettura.....	315
Articolo 32 <i>(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)</i>	Scheda di lettura.....	321
Articolo 33 <i>(Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca)</i>	Scheda di lettura.....	329
Articolo 34 <i>(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)</i>	Scheda di lettura.....	333
Articolo 35 <i>(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)</i>	Scheda di lettura.....	335
Articolo 36 <i>(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)</i>	Scheda di lettura.....	343
Articolo 37 <i>(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)</i>	Scheda di lettura.....	347
Articolo 38 <i>(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)</i>	Scheda di lettura.....	349
Articolo 39 <i>(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)</i>	Scheda di lettura.....	353

Articolo 40 <i>(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)</i>	Scheda di lettura.....	355
Articolo 41 <i>(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)</i>	Scheda di lettura.....	357
Articolo 42 <i>(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)</i>	Scheda di lettura.....	359
Articolo 43 <i>(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)</i>	Scheda di lettura.....	363
Articolo 44 <i>(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)</i>	Scheda di lettura.....	369
Articolo 45 <i>(Semplificazioni in materia di dati personali)</i>	Scheda di lettura.....	373
Articolo 46, comma 1 <i>(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa)</i>	Scheda di lettura.....	377
Articolo 46, comma 2 <i>(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)</i>	Scheda di lettura.....	379
Articolo 47, commi 1-2-ter <i>(Agenda digitale italiana)</i>	Scheda di lettura.....	381
Articolo 47, comma 2-quater <i>(Accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni)</i>	Scheda di lettura.....	389
Articolo 47-bis <i>(Semplificazione in materia di sanità digitale)</i>	Scheda di lettura.....	393

Articolo 47-ter <i>(Digitalizzazione e riorganizzazione)</i>	Scheda di lettura.....	397
Articolo 47-quater <i>(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)</i>	Scheda di lettura.....	403
Articolo 47-quinquies <i>(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)</i>	Scheda di lettura.....	405
Articolo 47-sexies <i>(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)</i>	Scheda di lettura.....	409
Articolo 48 <i>(Dematerializzazione di procedure in materia di università)</i>	Scheda di lettura.....	411
Articolo 49 <i>(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)</i>	Scheda di lettura.....	415
Articolo 50 <i>(Attuazione dell'autonomia)</i>	Scheda di lettura.....	437
Articolo 51 <i>(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)</i>	Scheda di lettura.....	453
Articolo 52 <i>(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS)</i>	Scheda di lettura.....	461
Articolo 53 <i>(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)</i>	Scheda di lettura.....	471
Articolo 54 <i>(Tecnologi a tempo determinato)</i>	Scheda di lettura.....	491
Articolo 55 <i>(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)</i>	Scheda di lettura.....	499

Articolo 56, commi 1 e 2 <i>(Disposizioni per il settore turistico)</i>	Scheda di lettura.....	501
Articolo 56, comma 3 <i>(Disposizioni per l'EXPO)</i>	Scheda di lettura.....	505
Articolo 57 <i>(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)</i>	Scheda di lettura.....	507
Articolo 57-bis <i>(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale)</i>	Scheda di lettura.....	519
Articolo 58 <i>(Modifiche al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93)</i>	Scheda di lettura.....	521
Articolo 59 <i>(Disposizioni in materia di credito d'imposta)</i>	Scheda di lettura.....	523
Articolo 60 <i>(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti")</i>	Scheda di lettura.....	529
Articolo 61, comma 1 <i>(Procedure per la selezione di sponsor relativamente a interventi sui beni culturali)</i>	Scheda di lettura.....	535
Articolo 61, comma 2 <i>(Redazione dei certificati di esecuzione dei lavori pubblici)</i>	Scheda di lettura.....	537
Articolo 61, commi 3 e 4 <i>(Meccanismi sostitutivi di intese con singole Regioni)</i>	Scheda di lettura.....	539
Articolo 62 <i>(Abrogazioni)</i>	Scheda di lettura.....	545
Articolo 62-bis <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	Scheda di lettura.....	547

Articolo 1

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi)*

L'**articolo 1** detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo, per quanto concerne l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché la correlativa responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile.

Articolo 2

(Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA)

L'**articolo 2** stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) debba essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, non più in via generale ma solo ove previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3

*(Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni in tema di verifica
dell'impatto della regolamentazione - VIR)*

L'**articolo 3** introduce alcune disposizioni finalizzate alla compensazione ed alla riduzione degli oneri amministrativi, in ampia misura da perseguire mediante strumenti di delegificazione.

Articolo 4

*(Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità
e patologie croniche e partecipazioni ai giochi paralimpici)*

I **commi 1 e 2** dispongono che i verbali delle commissioni mediche competenti ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità attestino anche l'eventuale sussistenza dei requisiti sanitari per: il rilascio del contrassegno invalidi - concernente la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta -; le agevolazioni fiscali relative ai veicoli destinati alle persone con disabilità. Si prevede, di conseguenza, che i verbali suddetti possano sostituire le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici in oggetto.

Il **comma 2-bis - inserito dalla Camera** - demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la definizione delle modalità per il riconoscimento della

validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi - riconoscimento che è invece automatico in base alla disciplina vigente -.

I **commi 3 e 4** consentono che, con regolamenti governativi di delegificazione (emanati secondo la procedura ivi stabilita), si individuino ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle summenzionate commissioni mediche attestino l'esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

Il **comma 4-bis - inserito dalla Camera** - demanda ad un decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, in relazione alle diverse patologie croniche o invalidanti ed alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

Il **comma 5** autorizza una spesa di 6 milioni a favore del Comitato paralimpico, in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.

Articolo 5 *(Cambio di residenza in tempo reale)*

L'**articolo 5** interviene sulla disciplina di alcune dichiarazioni anagrafiche, in caso di cambio di residenza, nonché sul correlativo aggiornamento delle liste elettorali.

Articolo 6 *(Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni)*

L'**articolo 6** prescrive l'obbligo che alcune comunicazioni tra amministrazioni siano effettuate esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, mantiene applicabile l'obbligo di acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia, sinché non siano emanate le disposizioni attuative del Codice antimafia.

Articolo 6-bis *(Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica)*

L'**articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede che con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità per il calcolo e il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui l'imposta è dovuta.

Articolo 6-ter

(Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche)

L'**articolo 6-ter**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, è volto a disciplinare l'effettuazione dei pagamenti attraverso modalità informatiche, disponendo in particolare che le pubbliche amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico (**lett. a**) oltreché l'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento (**lett. b**).

Articolo 7

(Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento)

L'**articolo 7** detta disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento, che in generale avranno scadenza coincidente con il compleanno del titolare.

Articolo 8

(Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato)

L'**articolo 8**, reca, al **comma 1**, semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive per le pubbliche amministrazioni - le cui domande devono essere inviate solo per via telematica - e, al **comma 2**, l'estensione di tale principio alle Regioni.

Il **comma 3**, modificato in maniera non sostanziale alla Camera, prevede, nell'ambito delle semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, che nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina. Il seguente **comma 4** interviene sulla composizione delle commissioni per l'esame di avvocato, per consentire anche ai ricercatori, oltre ai professori ordinari e associati, di farne parte.

Articolo 9

(Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici)

L'**articolo 9** demanda a un decreto interministeriale, adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di cui non viene indicato il termine per l'emanazione, l'approvazione di un modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti, che sostituirà le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati la rubrica dell'articolo, che nel testo iniziale faceva riferimento ai soli impianti termici, è stata modificata al fine di riferire la norma a tutti gli impianti.

Prevede, inoltre che la dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata siano conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o dell'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Articolo 10

(Parcheggi pertinenziali)

L'**articolo 10, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, novella l'art. 9 della legge n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli) al fine – evidenziato nella relazione illustrativa – di consentire il trasferimento della proprietà dei parcheggi a condizione che diventino pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, **a meno che non vi sia un'espressa previsione nella convenzione stipulata con il Comune o l'autorizzazione del Comune stesso.**

Articolo 11

(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocità)

I commi da 1 a 4 dell'articolo 11 apportano alcune modifiche agli articoli 115, 119, 122 e 126 del Codice della Strada in materia di: abilitazione alla guida degli ultraottantenni; organi competenti all'effettuazione di visite mediche per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida; esercitazione alla guida.

Il comma 5, in materia di divieto di circolazione dei mezzi pesanti in altri giorni, oltre a quelli festivi, specifica che tali ulteriori giorni vadano individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sull'attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo

complesso. La modifica intende quindi rendere più flessibili i divieti di circolazione dei mezzi pesanti.

Il comma 6 modifica i requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore.

Il comma aggiuntivo 6-bis include nell'ambito di applicazione del regolamento sull'esercizio dell'attività di autotrasportatore, (CE) n. 1071/2009, le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli.

Il comma aggiuntivo 6-ter consente la cancellazione dal registro degli autotrasportatori delle imprese di trasporto su strada, già in attività al 4 dicembre 2011 ed autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione.

Il comma aggiuntivo 6-quater attiene ai soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, disponendo che tali persone fisiche possano essere designate a svolgere tali funzioni presso una sola impresa.

Il comma aggiuntivo 6-quinquies prevede che le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi debbano essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, e siano tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad Euro 5.

Il comma aggiuntivo 6-sexies aggiorna da Euro 3 a Euro 5 le caratteristiche ambientali dei veicoli che devono essere acquisiti da coloro che intendono esercitare la professione di autotrasportatore.

Il comma 7 consente l'affidamento a terzi del servizio di informazioni sul traffico.

Il comma 8 allunga il periodo di tempo intercorrente tra i periodici controlli dei gas di scarico ai fini ambientali.

I commi 9 e 10 disciplinano il controllo periodico dell'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), montato sui veicoli adibiti al trasporto su strada, prevedendo che, dal 2012, lo stesso venga effettuato ogni due anni, anziché ogni anno, come precedentemente prescritto.

Articolo 11-bis

(*Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali*)

L'articolo 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, consente ai minori autorizzati alla guida accompagnata e ai titolari di autorizzazione ad esercitarsi

alla guida (c.d. foglio rosa) di esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna.

Articolo 12

(Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali)

Il **comma 1** prevede che le misure per semplificare i procedimenti possano essere attivate attraverso un insieme di regole nella forma della convenzione. I soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate. **La Camera dei deputati** ha ricompreso, all'interno delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il **comma 2** prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l'attività d'impresa. **La Camera dei deputati** ha precisato che va ricompresa anche l'attività agricola e, tra i criteri direttivi, ha incluso la definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni. Il **comma 3** prevede che i regolamenti siano adottati entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 4** estende la portata dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 1/2012, prevedendo che con i regolamenti ivi previsti siano altresì individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere. Il **comma 4-bis**, inserito nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati**, estende la portata normativa dell'articolo 10, comma 2, del D.L. 7/2007, prevedendo che la segnalazione di inizio attività (SCIA) si applichi all'attività di estetista anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza.

Il **comma 5** prevede che le Regioni (e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha precisato **la Camera dei deputati**), nel disciplinare la materia oggetto dell'articolo in esame, siano tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 L. 241/1990, dall'articolo 3 del D.L. 138/2011 e dall'articolo 34 del D.L. 201/2011.

Il **comma 6** esclude dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dall'articolo medesimo i seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme: i servizi finanziari, i procedimenti tributari, i procedimenti in materia di giochi pubblici ed i procedimenti in materia di tabacchi lavorati (quest'ultima esclusione è stata inserita **dalla Camera dei deputati**).

Articolo 12-bis

(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)

L'**articolo 12-bis**, introdotto dalla Camera, demanda ad un decreto interministeriale le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni, con un unico modulo.

Articolo 13

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

L'**articolo 13** modifica disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, circa la validità di alcune autorizzazioni e licenze (nonché relative alle agenzie di affari). Abroga alcune disposizioni del citato Testo unico così come del suo regolamento di attuazione.

Articolo 14

(Semplificazione dei controlli sulle imprese)

L'**articolo 14** detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese. Il **comma 1** prevede che tali principi siano la semplicità, la proporzionalità rispetto alla tutela del rischio ed il coordinamento dell'azione svolta dai diversi livelli dell'amministrazione pubblica. Il **comma 2** prevede che le amministrazioni pubbliche siano obbligate a pubblicare la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese. Il **comma 3** prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i suddetti controlli, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il **comma 4** prevede che i regolamenti siano emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, nonché le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale (riferimento, questo secondo, aggiunto da un emendamento durante l'esame **alla Camera dei deputati**).

Il **comma 5**, come emendato durante l'esame **alla Camera dei deputati**, prevede che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle attività di controllo di loro competenza, si conformano ai principi elencati dal comma 4. Il **comma 6** prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme del presente articolo le attività di controllo in materia fiscale e finanziaria, nonché, come specificato nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati**, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il **comma 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati**, prevede l'acquisizione d'ufficio, da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi

dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445¹, del DURC nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia.

Articolo 15

(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

L'**articolo 15** modifica, con decorrenza dal 1° aprile 2012, la procedura stabilita per l'anticipo dell'interdizione dal lavoro "nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza". La nuova disciplina prevede che l'astensione in esame sia disposta (per il periodo di tempo indicato nel medesimo atto) da parte dell'azienda sanitaria locale, secondo le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, mentre la normativa finora vigente attribuisce la competenza alla direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 16

(Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale)

L'articolo 16 è stato modificato dalla Camera.

I **commi da 1 a 4** concernono i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali ed il controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate. Si prevede, tra l'altro, che: gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS i dati sui beneficiari unitamente a quelli sulle prestazioni concesse; l'INPS integri e coordini le informazioni ricevute sulle prestazioni ed i servizi sociali e socio-sanitari attivati in favore delle persone non autosufficienti con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS; quest'ultimo trasmetta (in forma individuale anonima) le informazioni di cui ai presenti commi a varie pubbliche amministrazioni (individuate dai **commi 2 e 3**); il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, con riferimento all'anno precedente.

Il **comma 5** estende alcune sanzioni in materia di prestazioni sociali agevolate ai casi in cui sussista discordanza tra il reddito indicato dall'interessato e le componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria.

¹ *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.*

I **commi 6 e 6-bis** recano norme su alcuni flussi informativi tra pubbliche amministrazioni.

Il **comma 7** prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2012, per i pagamenti effettuati dall'INPS si impieghino esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.

La **lettera a)** del **comma 8** contempla una possibile deroga ai termini ordinari per il recupero, da parte dell'INPS, degli indebiti pensionistici (in relazione alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati).

La successiva **lettera b)** concerne le modalità di comunicazione tra gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ed i soggetti iscritti e pensionati.

I **commi 9 e 10** estendono ai giudizi di secondo grado la norma - valida per il solo primo grado, nella normativa fino ad ora vigente - in base alla quale l'INPS è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.

Articolo 17

(Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati)

I **commi da 1 a 4** recano alcune semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari nonché di svolgimento, da parte dei medesimi, di periodi di lavoro stagionale successivi ad un primo periodo.

I **commi da 4-bis a 4-quinquies - inseriti dalla Camera** - sono volti alla semplificazione della documentazione amministrativa relativa ai soggetti extracomunitari.

Articolo 18

(Semplificazioni in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio)

L'articolo 18 è stato modificato dalla Camera.

I **commi 1 e 1-bis** recano alcune semplificazioni per le comunicazioni preventive ai centri per l'impiego delle assunzioni nel settore dei pubblici esercizi e in quello agricolo. Il **comma 2** estende l'obbligo di comunicazione preventiva (cioè, il giorno precedente l'assunzione) ai casi di assunzione per l'esecuzione di speciali servizi, di durata non superiore a tre giorni, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - casi per i quali la disciplina attuale ammette la comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione -. Il **comma 3** è volto a semplificare gli adempimenti procedurali relativi alla richiesta, da parte del datore di lavoro privato, della sospensione dagli obblighi di assunzione delle categorie protette.

Articolo 19

(Semplificazione in materia di libro unico del lavoro)

L'**articolo 19** specifica, con riferimento al libro unico del lavoro, le nozioni di "omessa registrazione" e di "infedele registrazione", ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 20

*(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163-e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)*

L'**articolo 20** reca una serie di novelle al D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in poi Codice) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013, e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane. Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor si segnala che l'art. 61, comma 1, demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative di tale disciplina, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Con riferimento ai lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina volta a introdurre semplificazioni in tale norma è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Di rilevante importanza, inoltre, anche la norma riguardante il certificato di esecuzione dei lavori del contraente generale, il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione, ma anche in questo caso la norma di cui all'art. 61, comma 1, provvede a disciplinare la fase transitoria.

Articolo 21

(Responsabilità solidale negli appalti)

L'**articolo 21 - integrato dalla Camera con ulteriori norme** - modifica la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuto dall'appaltatore o dagli eventuali subappaltatori. In base alle novelle, tra l'altro, si escludono dall'àmbito della responsabilità solidale le sanzioni civili (che vengono, quindi, poste a carico esclusivamente del responsabile dell'inadempimento) e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente,

l'escussione del patrimonio dell'appaltatore. Si osserva che queste norme procedurali non sono poste, almeno letteralmente, anche con riferimento ai subappaltatori.

Articolo 22

(Modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali)

L'**articolo 22**, al **comma 1** interviene sulla procedura di adozione delle delibere del CIPE, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la norma di cui all'art. 41, comma 4, del decreto legge 201/2011, che indica un termine di trenta giorni per la formalizzazione e la trasmissione delle delibere medesime al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** in relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE ad opera del D.L. n. 1/2012, fa salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012.

Il **comma 3** conferma la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal citato D.L. n. 1/2012 a partire dalla scadenza di detti contratti.

Articolo 23

(Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese)

L'**articolo 23, modificato dalla Camera dei deputati**, demanda a un regolamento di delegificazione (emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata) la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese (PMI), concentrando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte e anche, **sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)**.

Si fissa, inoltre il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'emanazione del regolamento. Ai sensi dello stesso comma, dalla data di entrata in vigore del regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, infine, è stato introdotto il **comma 2-bis** che prevede che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei

veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990.

Articolo 24

*(Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)*

L'articolo 24, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca, nelle varie lettere del comma 1, una serie di novelle alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice dell'ambiente.

La **lettera a)** novella il comma 17 dell'art. 6 relativamente all'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010.

La **lettera b)** novella l'**art. 10, comma 1**, al fine di precisare più opportunamente che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata anziché richiesta come era previsto nel testo previgente.

La **lettera c)** novella il comma 1 dell'art. 29-decies al fine di prevedere che, per gli impianti localizzati in mare, l'ISPRA esegua i controlli, previsti in materia di AIA dal comma 3 del medesimo articolo, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

La **lettera d)** reca novelle all'art. 109 volte a modificare le procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo.

La **lettera d-bis), inserita durante l'esame presso la Camera dei deputati,** introduce l'obbligo, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, di allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del Paese di destinazione.

La **lettera e)** integra il disposto del comma 7 dell'art. 216-bis del Codice al fine di inserire una disposizione transitoria applicabile nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati.

La **lettera f)** inserisce un comma 3-bis all'art. 228 del codice relativo al contributo ambientale per il recupero degli pneumatici usati.

La **lettera f-bis), inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** novella il comma 7 dell'art. 242 del Codice al fine di prevedere che nell'ambito dell'articolazione per fasi temporali diverse dei progetti di interventi di bonifica o messa in sicurezza che presentino particolari complessità, possa essere valutata l'adozione di tecnologie innovative.

La **lettera g), modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** sopprime le parti della lettera p) del comma 1 dell'art. 268 del Codice che individuavano il Ministero dell'ambiente quale autorità competente, nel caso delle piattaforme *off-shore* e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *off-shore*, all'effettuazione dei controlli.

La **lettera h)** riscrive il comma 5 dell'art. 281 del Codice, volto a prevedere che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela

dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata.

La **lettera i)** integra l'elenco recato dall'allegato VIII alla parte seconda del Codice, al fine di includere tra le attività assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) i terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore*.

Articolo 25

(Misure di semplificazione per le imprese agricole)

L'**articolo 25** dispone, da un lato, che diversi soggetti pubblici, custodi di informazioni organizzate in banche dati - segnatamente AGEA e organismi pagatori, Agenzia delle entrate, INPS, Camere di commercio - possano entrare in connessione tra loro, rendendo disponibili i dati in loro possesso; dall'altro lato, esso prevede che i produttori agricoli possano avere accesso alle procedure informatiche degli organismi deputati al pagamento dei finanziamenti europei. Il **comma 1** prevede che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), cui spetta il versamento del sostegno, possa acquisire le informazioni che le sono necessarie connettendosi alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, INPS e Camere di commercio anche al fine di agevolare l'erogazione degli aiuti e dei contributi dovuti agli agricoltori in attuazione della PAC.

Il **comma 2** stabilisce, per converso, che il fascicolo aziendale elettronico, tenuto da AGEA, sia accessibile da parte delle PP.AA, e che faccia fede per i rapporti che le stesse instaurano con il titolare dell'azienda agricola. La **Camera dei deputati** ha specificato che l'utilizzo dei dati contenuti nel fascicolo aziendale da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito anche nel caso in cui a curare la tenuta e l'aggiornamento dello stesso siano i Centri autorizzati di assistenza agricola.

Il **comma 3** novella il D.L. 182/2005 che, con l'articolo 3 co. 5-*quinquies*, ha stabilito che le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi europei anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria. La novella richiede che, proprio per dare attuazione a tale previsione, gli organismi pagatori rendano accessibili ai produttori agricoli le proprie procedure informatiche e le correlate circolari applicative.

Articolo 26

(Definizione di bosco e di arboricoltura da legno)

L'**articolo 26** rivede in senso restrittivo la definizione di "bosco" e di "arboricoltura da legno" in modo da escludere talune superfici dal regime vincolistico che si applica a tali territori. Le modifiche apportate con l'articolo in esame sono volte a:

- escludere dalle radure e da tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 mq che interrompono la continuità del bosco, assimilate al bosco dai co. 3 e 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 227/2001, quelle identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. **La Camera dei deputati** ha approvato un emendamento che modifica il solo comma 6 aggiungendo le tartufaie coltivate tra le superfici escluse dall'assimilazione al bosco;
- escludere dalla nozione di bosco:
 - le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli;
 - i terrazzamenti;
 - i passaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Articolo 27

(Esercizio dell'attività di vendita diretta)

Il **comma 1** interviene in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli prevedendo, a parziale modifica della normativa in vigore (primo periodo del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) che l'obbligo di comunicazione al comune non rivesta più carattere preventivo e che la vendita possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 28

(Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti e al deposito temporaneo)

L'articolo 28 inserisce un comma 9-bis all'art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente) volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti (movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda e movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito della cooperativa agricola di cui è socio) non devono essere considerati operazioni di "trasporto" ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del citato decreto.

Modifica, inoltre, la definizione di "deposito temporaneo di rifiuti" recata dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di renderla compatibile con la novella suddetta.

Articolo 29

(Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero)

L'**articolo 29** dispone con il **comma 1** che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, realizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 2 del 2006, rivestono “carattere di interesse nazionale” anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio.

Il **comma 2** prevede che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Comitato interministeriale disponga le norme idonee a garantire l’esecutività dei progetti di conversione, e possa nominare un *commissario ad acta*.

Articolo 30

(Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale)

L'**articolo 30 (modificato in maniera non sostanziale dalla Camera)** introduce misure di semplificazione al decreto legislativo n. 297 del 1999 in materia di riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, l'articolo 2 del decreto legislativo citato individua i soggetti ammessi agli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività. Il **comma 1, lettera a)**, dell'articolo 30 in commento novella il citato articolo 2, aggiungendo sette nuovi commi dopo il comma 3, per facilitare i rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca. La **lettera b)** novella l'articolo 3 del D.Lgs. 297/1999 citato, in materia di attività finanziabili, estendendo il finanziamento alle attività svolte sulla base di progetti cofinanziati dall'Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale. La **lettera c)** novella, invece, l'articolo 6 del decreto n. 297, relativo alle modalità di attuazione, prevedendo che tra le spese ammissibili, da definire con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'università, siano comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto. Si prevede, inoltre, che una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca sia destinata al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali. La **lettera d)**, infine, novella l'articolo 7, relativo a servizi e consulenza, aggiungendo sei nuovi commi dopo il comma 4 (il capoverso 4-*quater* di tale lettera ha subito alcune modifiche durante l'esame alla Camera).

Articolo 31

(Misure di semplificazione in materia di ricerca di base)

L'articolo 31 dispone alcune misure di semplificazione delle procedure di verifica relative alla ricerca di base, in particolare disponendo al **comma 1** che le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati dei progetti di ricerca sono effettuate solo al termine dei progetti stessi, e che il costo di tali verifiche grava sui fondi destinati al finanziamento dei progetti stessi. Il **comma 2** dispone l'abrogazione dei commi 313, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, riguardanti i progetti di ricerca dei giovani ricercatori. Il **comma 3** conferma la destinazione del 10 per cento del FIRST a ricercatori di età inferiore a 40 anni, innovando, però, la procedura recata dalla legge n. 240 del 2010; le relative procedure saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 31-bis

(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI)

L'articolo aggiuntivo 31-bis, inserito durante l'esame alla Camera, istituisce sperimentalmente, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, e per un triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale **Gran Sasso Science Institute** (GSSI). Successivamente al triennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, al verificarsi delle condizioni indicate.

Articolo 32

(Misure di semplificazione delle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca)

L'articolo 32, modificato durante l'esame alla Camera, stabilisce misure di semplificazione in materia di ricerca ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 31, con riferimento alle procedure istruttorie, valutative, di spesa e di controllo. In particolare, dispone l'utilizzo di valutazioni e graduatorie già adottate in sede comunitaria in relazione a progetti a esclusiva ricaduta nazionale, e l'introduzione di alcune novità relative al FIRST, novellando i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, tra le quali la rimodulazione delle modalità di utilizzazione.

Articolo 33

(Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca)

L'articolo 33, modificato alla Camera, prevede il collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza. Il periodo massimo di tale collocamento coincide con la durata delle predette sovvenzioni.

Articolo 34

(Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici)

L'articolo estende l'abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 37/2008 del Ministro dello Sviluppo economico a tutte le tipologie di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione. Si tratta delle imprese iscritte nell'apposito registro o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, che trattano impianti elettrici di varia natura; radiotelevisivi; di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione; idrici e sanitari; del gas; di protezione antincendio; ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

Articolo 35

(Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari)

I **commi 1 e 2** dell'articolo 35 tornano, a distanza di poco tempo dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), a modificare nuovamente gli articoli 2397 e 2477 del codice civile.

In particolare, il **comma 1**, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, abroga il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile (inserito dall'articolo 14, comma 14, della citata legge di stabilità), eliminando per le società per azioni la possibilità di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale.

Il testo originario del decreto-legge confermava invece la possibilità, per alcune società per azioni, di nominare un sindaco unico in luogo del collegio sindacale, scegliendo però un diverso criterio per identificare le società cui consentire questa semplificazione.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 2477 del codice civile, relativamente alle società a responsabilità limitata. Anche su questa disposizione era intervenuto l'articolo 14 della citata legge di stabilità che, al comma 13, aveva sostituito anche nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale con un sindaco unico.

Il decreto-legge in conversione dispone che, quando la società deve o vuole dotarsi di un organo di controllo, questo non debba essere necessariamente un sindaco unico (come disposto dalla legge di stabilità 2012); la monocraticità dell'organo di controllo è infatti una regola derogabile attraverso l'atto costitutivo.

Il legislatore conferma, inoltre, che se la società a responsabilità limitata si dota di un organo di controllo (perché lo ha scelto o perché lo impone il codice), allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il **comma 2-bis aggiunto durante la discussione presso l'altro ramo del Parlamento**, reca una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, con il quale è stata resa onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica, nonché la titolarità degli organi medesimi, e, nel contempo, si è stabilito che tale partecipazione o titolarità possano dar luogo solo al rimborso delle spese sostenute (ove previsto dalla normativa vigente) e che gli eventuali gettoni di presenza (anche essi solo se già previsti) non debbano superare l'importo di 30 euro per seduta giornaliera.

Il citato comma 2 trova applicazione, come detto, a tutti gli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, ad eccezione dei seguenti soggetti:

- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- università nonché enti e Fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
- camere di commercio;
- enti del servizio sanitario nazionale;
- enti indicati nella tabella C della legge finanziaria;
- enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- Onlus, ed associazioni di promozione sociale;
- enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- società.

Il **comma 2-bis** in esame precisa che il carattere onorifico in questione non si applica agli organi costituiti dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, nonché dai revisori dei conti.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 35 chiariscono il campo d'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario che subordinano il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) del magistrato ad un periodo di permanenza triennale nella sede precedente.

In particolare, il **comma 3**, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Tale disposizione stabilisce che il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrono gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Il decreto-legge specifica che il rispetto del termine triennale di permanenza nella sede scelta di cui al citato articolo 194 è imposto a tutti i magistrati ordinari per ogni trasferimento o conferimento di funzioni, anche nell'ipotesi in cui si vedano attribuite funzioni superiori o comunque diverse da quelle ricoperte. Tale regola non si applica nelle seguenti ipotesi:

- per i magistrati indicati dall'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario (come modificato dal successivo comma 4, v. *infra*);
- per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità che - ai sensi dell'articolo 10, comma 16, del decreto legislativo n. 160 del 2006 - sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione e quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il **comma 4** sostituisce l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, stabiliva che le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano ai presidenti e ai procuratori generali di Corte di appello, nonché ai magistrati ad essi equiparati. Nella nuova formulazione, l'articolo 195 prevede invece che le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.

Articolo 36 *(Privilegio dei crediti dell'impresa artigiana)*

L'articolo 36, non modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 2751-bis, comma 1, n. 5) del codice civile, nella parte in cui riconosce ai crediti delle imprese artigiane un privilegio generale sui beni mobili.

Articolo 37 *(Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese)*

L'articolo, sostituito nel corso dell'esame **dalla Camera dei deputati**, prevede che l'ufficio del registro delle imprese sospenda la domanda di iscrizione di quelle imprese, costituite in forma societaria, che non abbiano provveduto a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata. Tale provvedimento si

applica in luogo della sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c. La domanda rimane sospesa per tre mesi fino a quando l'impresa non provvede a comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Articolo 38

(Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali)

L'**articolo 38** reca una deroga, rispetto alla disciplina generale sulla distribuzione all'ingrosso dei farmaci, con riferimento ai depositi che trattino esclusivamente gas medicinali. La novella individua alcuni requisiti (diplomi di laurea o pregressa esperienza professionale), sufficienti per la figura del responsabile del deposito summenzionato - in alternativa al requisito generale del possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale -. *Si osserva che la deroga in oggetto appare concernere esclusivamente il comma 1, lettera b), dell'art. 101 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, mentre la novella si pone letteralmente in "deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2" (dello stesso art. 101).*

La novella specifica, inoltre, che sono fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 39

(Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione)

L'**articolo 39**, abrogando (come precisato dalla **Camera dei deputati**) la lettera c) del comma 1, dell'articolo 7 della legge n. 122/1992, elimina dall'elenco dei requisiti personali, richiesti ai responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione, l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività da comprovare mediante certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

Articolo 40

(Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva)

Il **comma 1** sopprime le norme che impongono la chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.

Articolo 41

(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande)

Il **comma 1** contiene disposizioni che semplificano l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

Tale attività: è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990; non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 (comma 6, ha precisato **la Camera dei deputati**) del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della “direttiva servizi”.

Articolo 42

(Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali)

L'articolo 42 (modificato formalmente alla Camera) novella l'articolo 31 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di interventi conservativi volontari sui beni culturali, prevedendo che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli artt. 35 (concorso alla spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali) e 37 (contributi in conto interessi sui mutui per la realizzazione degli interventi) è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 43

(Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

L'articolo 43 (modificato formalmente alla Camera) è volto a semplificare le procedure di verifica dell'interesse culturale, di cui all'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di accelerare la dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Articolo 44

(Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità)

L'articolo 44, modificato in modo non sostanziale dalla Camera, prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al D.P.R. 139/2010 di disciplina del

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Articolo 45 *(Semplificazioni in materia di dati personali)*

L'**articolo 45**, modificato dalla Camera dei deputati, novella tre articoli del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e sopprime alcuni paragrafi del disciplinare tecnico a tale Codice allegato. Le modifiche introdotte al cd. 'Codice della privacy', da un lato, intervengono sulla disciplina del trattamento dei dati giudiziari per autorizzare espressamente un'ulteriore possibilità di trattamento per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata; dall'altro le novelle al menzionato Codice riguardano i trattamenti con strumenti elettronici. A tal riguardo, viene soppresso l'obbligo, per coloro che si avvalgono di tali strumenti, di tenere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza.

Articolo 46 *(Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*

L'**articolo 46**, al **comma 1**, attribuisce al Ministero della Difesa la facoltà di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato di enti non economici vigilati dal Ministero della Difesa.

Il **comma 2** fa salvo il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti dall'applicazione delle vigenti norme in materia di soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti, mantenendo i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.

Articolo 47 *(Agenda digitale italiana)*

Il **comma 1** contiene un'indicazione di principio relativa alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell'agenda digitale europea. Il **comma 2** prevede l'istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che ha introdotto nuovi commi dopo il comma 2 dell'articolo. Il nuovo **comma 2-bis** definisce gli obiettivi specifici che devono essere perseguiti dalla cabina di regia nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella europea. Il comma 2-bis si applica ove tecnicamente possibile e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 2-ter**).

Il comma 2-quater, introdotto alla Camera dei deputati, introduce una regolamentazione dell'accesso alla rete di telecomunicazioni, prevedendo che i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa siano offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva.

Articolo 47-bis *(Semplificazione in materia di sanità digitale)*

L'articolo 47-bis - inserito dalla Camera - prevede che nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegino la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso il ricorso alla cartella clinica elettronica, ed i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, "con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Articolo 47-ter *(Digitalizzazione e riorganizzazione)*

L'articolo 47-ter, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, integra l'art. 15 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), relativamente al tema della digitalizzazione e riorganizzazione. In particolare si prevede che le funzioni tecnologiche definite "ICT" dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata e che non possano essere svolte da più di una forma associativa.

Per le stesse funzioni ICT, ma nell'ambito delle materie di competenza non statale, si chiede l'intervento legislativo delle Regioni.

L'articolo pare sovrapporsi a disposizioni analoghe, per materia e obiettivi, introdotte recentemente, senza peraltro farvi riferimento.

Articolo 47-quater *(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni)*

L'articolo 47-quater, inserito dalla Camera come i precedenti, modifica il codice dell'amministrazione digitale imponendo che l'aggiornamento dei contenuti dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni sia effettuato almeno ogni sei mesi.

Articolo 47-quinquies *(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)*

L'articolo 47-quinquies, aggiunto dalla Camera, modifica anch'esso il codice dell'amministrazione digitale, disponendo che le amministrazioni

pubbliche nonché le società partecipate utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici, per determinate tipologie di atti.

Articolo 47-sexies

(Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

L'articolo 47-sexies - anch'esso introdotto dalla Camera e volto a modificare il codice dell'amministrazione digitale - rende sufficiente ai fini della validità dell'invio telematico di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni, la sottoscrizione mediante la “firma elettronica qualificata”.

Articolo 48

(Dematerializzazione di procedure in materia di università)

L'articolo 48, modificato alla Camera, introduce un nuovo articolo nella legge n. 264 del 1999, che disciplina gli accessi ai corsi universitari, in particolare distinguendo tra accessi programmati a livello nazionale e accessi programmati dalle università. Inoltre, durante l'esame alla Camera, sono state introdotte nuove disposizioni concernenti l'anagrafe nazionale degli studenti (non universitari).

Articolo 49

(Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università)

L'articolo 49, modificato dalla Camera, introduce varie novità nel sistema universitario, in gran parte modificando la recente legge di riforma del settore (L. n. 240 del 2010), in altra parte modificando una disposizione della legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011).

Durante l'esame alla Camera sono state introdotte ulteriori modifiche alla L. 240/2010, concernenti gli accessi alle borse di studio e le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, ed è stata disposta l'utilizzazione di parte delle risorse stanziate dalla medesima legge per l'attribuzione di scatti economici su base meritocratica a professori e ricercatori universitari, ai fini dell'adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati nel primo anno di attività. E' stata, inoltre, apportata una modifica ad una delle disposizioni già modificate dal testo originario del decreto-legge, in materia di corrispettivo per contratti per attività di insegnamento.

Articolo 50

(Attuazione dell'autonomia)

L'articolo 50, modificato durante l'esame alla Camera - con alcune puntualizzazioni nel comma 1 e con l'aggiunta dei commi 3 e 4 - dispone

l'adozione con decreto interministeriale di linee guida - inerenti, fra l'altro, la determinazione degli organici del personale docente e ATA (con modalità innovative rispetto ai criteri indicati dai DPR nn. 81 e 119 del 2009) e la realizzazione di reti scolastiche - volte al conseguimento dello sviluppo dell'autonomia scolastica. In particolare il comma 3, introdotto durante l'esame alla Camera, dispone che la consistenza numerica massima degli organici dell'autonomia e di rete è definita, sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all'articolo 64 del D.L. n. 112 del 2008 (e destinati ai sensi del comma 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato ogni triennio.

Articolo 51

(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)

L'articolo 51, comma 1, affida all'INVALSI, nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione, disponendo che, a tal fine, l'Istituto si avvale, in via sperimentale, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione. Il **comma 2** dispone che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.

Articolo 52

(Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS)

L'articolo 52, modificato durante l'esame alla Camera - con particolare riferimento alla previsione di ulteriori concerti ministeriali, al coinvolgimento della Conferenza unificata (invece della Conferenza Stato-regioni) e alla puntualizzazione di alcuni obiettivi - detta disposizioni per la semplificazione e la promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori (ITS), attraverso la previsione dell'adozione di linee guida volte, fra l'altro, al coordinamento dell'offerta dei percorsi di istruzione sia a livello territoriale che a livello nazionale.

Articolo 53

(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)

L'articolo 53, modificato alla Camera, prevede l'approvazione di un “Piano nazionale di edilizia scolastica” entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento e, nelle more dell’approvazione di tale Piano, di un “Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici”, nonché l’adozione di misure per il miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard europei* e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.

Articolo 54 *(Tecnologi a tempo determinato)*

L'articolo 54, modificato alla Camera, aggiunge l'articolo 24-bis alla legge n. 240 del 2010, introducendo la possibilità per gli atenei di assumere tecnologi a tempo determinato, al fine di potenziare le attività di ricerca degli stessi atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e dagli altri enti e organismi pubblici e privati.

Articolo 55 *(Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria)*

L'articolo 55, modificato alla Camera, stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 6, comma 11, della L. 240 del 2010, in materia di attività didattica e di ricerca presso un ateneo diverso da quello di appartenenza, si applicano anche ai rapporti fra università ed enti pubblici di ricerca e fra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli stessi enti di ricerca.

Articolo 56 *(Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO)*

Il **comma 1** dell’articolo apporta alcune modifiche al Codice del turismo (D.Lgs. n. 79/2011):

- all’articolo 22 viene integrata la definizione di “circuiti nazionali di eccellenza”;
- all’articolo 27, che elenca le tipologie di risorse che affluiscono al «Fondo buoni vacanze», viene eliminata la lettera c), ove si prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2011, parte della quota dell’8 per mille destinata allo Stato confluisca al Fondo.

Il **comma 2** prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che abbiano le caratteristiche necessarie per l'uso agevole a scopi turistici, possano essere dati in concessione. Con un emendamento introdotto dalla **Camera dei deputati**, si è stabilito che detta concessione debba essere data secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, agli enti, associazioni ed organizzazioni di cui alla medesima lettera c) del provvedimento citato (comune, provincia o regione). L'emendamento ha previsto, inoltre, che sia attribuito un titolo di preferenza alle cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni.

Il **comma 3**, con una novella al comma 1 dell'art. 54 del decreto legge n. 78/2010, eleva dal 4 all'11% la quota massima delle risorse utilizzabili per la prosecuzione delle attività riguardanti l'Expo Milano 2015 indicate all'art. 41, comma 16-quinquiesdecies, del D.L. 207/2008 a valere su quelle autorizzate dall'art. 14, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 e destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore.

Articolo 57

(Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio)

L'articolo 57, oggetto di modifiche solo formali da parte della Camera dei deputati, detta norme di semplificazione/sviluppo di interesse per le imprese del settore energetico.

La **prima semplificazione** consiste nella individuazione, direttamente con la norma del **comma 1** anziché con la complessa procedura amministrativa di carattere programmatico prevista dalla "Legge obiettivo" n. 443/2001, di una determinata tipologia di infrastrutture e insediamenti strategici per il settore energetico concernenti oli minerali e carburanti. Tali strutture sono cioè definite sin d'ora e automaticamente come strategiche, ciò che consente di passare direttamente alle procedure attinenti alle fasi realizzative.

La **seconda semplificazione** riguarda la competenza, la concentrazione e i termini di conclusione per i procedimenti (per lo più autorizzatori) per la effettiva realizzazione/modificazione di tali impianti e insediamenti strategici nel settore energetico. La competenza (**comma 2**) viene trasferita dalle Regioni (che precedentemente - in base all'art. 1, comma 57, della L. 239/2004 - ne erano titolari nel quadro di indirizzi e programmi statali) allo Stato d'intesa con le singole Regioni interessate, ciò che determina la concentrazione di questo tipo di procedimenti in capo al medesimo soggetto (lo Stato) garantendo al contempo il rispetto della competenza regionale. Ulteriore concentrazione procedimentale, nonché abbreviazione dei termini (180 gg. inclusa la VIA) per la conclusione del procedimento sono assicurati dai **commi 3-4**.

La **terza semplificazione (commi 7-9)** riguarda le procedure per la modifica degli stabilimenti/insediamenti esistenti: a tal fine si prevedono – in luogo delle preesistenti sequenze di procedimenti amministrativi separati - accordi di

programma tra amministrazioni interessate, nonché il mantenimento di validità di autorizzazioni preesistenti in capo all'impianto da modificare.

La **quarta semplificazione (commi 5, 6 e 10)** consiste nell'armonizzare su 10 anni la durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri (attualmente spesso molto più brevi), con riduzione del numero di procedimenti cui l'impresa è soggetta e maggior termine per ammortizzare gli investimenti.

La **quinta semplificazione (comma 11)** consiste nella abolizione di un adempimento delle imprese del settore petrolifero non più necessario, quale l'obbligo di colorazione della benzina senza piombo.

La **sesta semplificazione (comma 12)**, relativa alle reti di gas naturale nel Mezzogiorno, consiste nel far coincidere la data di effettiva entrata in esercizio del gasdotto e il decorso del termine dodicennale della relativa concessione, momenti che invece nel regime preesistente erano separati, con effetti di minore certezza giuridica e maggior rischio degli investimenti.

I **commi 13-15** riguardano accise e aspetti fiscali e non hanno di per sé effetti semplificatori.

Articolo 57-bis

(Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale)

L'**articolo 57-bis, introdotto dalla Camera dei deputati**, prevede l'individuazione degli impianti e delle infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti trans europee nel settore dell'energia e al programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia.

Articolo 58

(Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93)

L'articolo apporta una limitata novella all'art. 45 del D.Lgs. n. 93/2011 (Attuazione di direttive CE concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia). La novella accresce i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, in particolare, i poteri sanzionatori e quelli cautelari.

Articolo 59

(Disposizioni in materia di credito d'imposta)

L'**articolo 59** modifica la disciplina del credito d'imposta in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto

nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico. In merito alle modifiche, si segnala che: l'istituto si applica per le assunzioni effettuate entro il 14 maggio 2013 (anziché entro il 14 maggio 2012, come previsto nella normativa finora vigente); la condizione dell'incremento dell'organico è posta con riferimento alla media dei dipendenti occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione (anziché nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della L. 12 luglio 2011, n. 106, come stabilito dalla norma fino ad ora vigente); il beneficio è concesso entro il limite delle risorse finanziarie individuate e, ai fini del rispetto di tale condizione, si demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione di termini e modalità di fruizione del credito d'imposta.

Articolo 60

(Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti")

L'**articolo 60** - modificato dalla Camera - prevede una sperimentazione, nei comuni aventi più di 250.000 abitanti, della proroga dell'istituto della "carta acquisti". La sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, è attuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la disciplina di cui ai **commi 2 e 2-bis**. Ai fini della copertura dell'onere finanziario, pari (nel limite massimo) a 50 milioni di euro, viene ridotto nella misura corrispondente il "Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti".

Articolo 61

(Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi sottoposti a intesa)

L'**articolo 61, comma 1**, dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, un apposito decreto in cui definisca le norme tecniche e le linee guida applicative della disciplina delle procedure per la selezione di sponsor del nuovo art. 199-bis del Codice dei contratti pubblici, nonché di quelle recate dall'art. 120 del Codice dei beni culturali, anche al fine di coordinare fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi su beni culturali, tra le quali, in particolare, si fa esplicito riferimento all'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi del cantiere ed alla vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.

Il **comma 2** reca una norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi modelli che saranno definiti nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti

pubblici, consentendo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire, d'intesa con il MIT, appositi modelli per la predisposizione dei certificati.

I commi 3 e 4 istituiscono - *all'interno del Titolo III la cui rubrica non appare, al riguardo, descrittiva* - una disposizione di carattere ampio che contiene un meccanismo "a regime", volto a superare le intese con singole Regioni, per i casi in cui l'intesa non sia raggiunta o sia tardiva.

Il meccanismo, peraltro, non si applica alle intese previste da leggi costituzionali e alle intese con Autonomie speciali. Resta ferma la competenza esclusiva regionale. *Per la sua generalità e rilevanza, la disposizione suggerisce l'opportunità di approfondimenti, per i quali si rinvia alla scheda di lettura.*

Articolo 62 *(Abrogazioni)*

L'**articolo 62** dispone che, dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, "sono o restano abrogate" le disposizioni riportate nella tabella A, allegata al decreto, che contiene - nel testo integralmente sostituito durante l'esame presso la Camera dei deputati - un elenco di 298 atti di varia natura (leggi, regi decreti, regolamenti), a fronte dei 15 atti presenti nel testo originario.

Articolo 62-bis *(Clausola di salvaguardia)*

L'**articolo 62-bis**, inserito durante l'esame del provvedimento presso la Camera, introduce la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle Autonomie speciali. La norma richiama inoltre la cosiddetta clausola di maggior favore.